



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato dell'economia SECO**  
Direzione del lavoro

---

# **Modifica dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5), avamprogetto**

Valutazione dei risultati dell'indagine conoscitiva  
(28 febbraio - 30 aprile 2014)

---

Berna 30 giugno 2014

## Indice

<b>1</b>	<b>Contesto</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Pareri pervenuti</b> .....	<b>3</b>
2.1	Riduzione dell'età minima da 16 a 15 anni (art. 4 cpv. 4 OLL 5) .....	4
2.1.1	Proposta (promemoria).....	4
2.1.2	Osservazioni e riserve concernenti la riduzione dell'età minima .....	5
2.2	Misure di accompagnamento stabilite dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) (art. 4 cpv. 4 OLL 5) .....	6
2.2.1	Proposta (promemoria).....	6
2.2.2	Osservazioni e riserve concernenti le misure di accompagnamento .....	7
2.3	Ricorso a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) (art. 4 cpv. 4 OLL 5) .....	13
2.3.1	Proposta (promemoria).....	13
2.3.2	Osservazioni e riserve concernenti il ricorso a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL).....	14
2.4	Autorizzazioni per formare apprendisti, Cantoni (art. 4 cpv. 5 OLL 5, nuovo) .....	16
2.4.1	Proposta (promemoria).....	16
2.4.2	Osservazioni e riserve concernenti l'autorizzazione per formare apprendisti, Cantoni .....	17
2.5	Autorizzazioni eccezionali della SECO (art. 4 cpv. 6 OLL 5) .....	20
2.5.1	Proposta (promemoria).....	20
2.5.2	Osservazioni e riserve concernenti le autorizzazioni eccezionali della SECO .....	21
2.6	Collaborazione SEFRI-SECO-SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5) .....	22
2.6.1	Proposta (promemoria).....	22
2.6.2	Osservazioni e riserve concernenti la collaborazione SEFRI-SECO-SUVA .....	23
2.7	Disposizione transitoria (art. 22a OLL 5, nuovo).....	25
2.7.1	Proposta (promemoria).....	25
2.7.2	Osservazioni e riserve concernenti la disposizione transitoria .....	25
2.8	Proposte di modifica e di aggiunta per la protezione dei giovani lavoratori .....	27
<b>3</b>	<b>Sintesi dei risultati</b> .....	<b>30</b>
<b>4</b>	<b>Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva</b> .....	<b>31</b>

## **1       Contesto**

Attualmente l'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5) prevede che i giovani di età superiore ai 16 anni possano eseguire lavori pericolosi, ma esclusivamente nell'ambito di una formazione professionale (formazione professionale di base).

Da tempo le cerchie del settore della formazione chiedono una riduzione dell'età minima prevista. Un gruppo di lavoro tripartito, composto dalle parti sociali e da rappresentanti della SEFRI, della SECO, della SUVA nonché da rappresentanti della formazione professionale cantonale e degli ispettorati del lavoro ha elaborato una proposta che da un lato prevede la riduzione dell'età minima a 15 anni e dall'altro misure di accompagnamento a protezione di questi giovani lavoratori e una collaborazione ottimizzata tra la SEFRI, la SECO e la SUVA.

Dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 la proposta è stata oggetto di un'indagine conoscitiva. Sono stati invitati a esprimersi tutti i Cantoni, le associazioni mantello dell'economia e delle parti sociali e altre organizzazioni (tra cui organizzazioni del mondo del lavoro, insegnanti, aziende di tirocinio e associazioni degli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute).

## **2       Pareri pervenuti**

83 interpellati di vari settori si sono espressi in merito all'avamprogetto. L'elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva e le relative abbreviazioni utilizzate nel presente testo sono riportati nel capitolo 4.

Due destinatari (AUSL, economiesuisse) hanno rinunciato per iscritto a prendere posizione.

## 2.1 Riduzione dell'età minima da 16 a 15 anni (art. 4 cpv. 4 OLL 5)

### 2.1.1 Proposta (promemoria)

*Art. 4 cpv. 4: «La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, segnatamente con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità. (...)»*

<b>Riduzione dell'età minima da 16 a 15 anni:</b>	
<b>Sintesi dei pareri</b>	
<b>Favorevoli</b>	<p><b>Governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> CDPE, AG, AR, BL (autorità cantonale preposta alla formazione professionale), BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH (MB), SO, SZ, TG, TI, UR, VS, VD, ZG, ZH</p> <p><b>Partiti:</b> PPD, UDC</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> agriss, SIC Svizzera, SUVA, USI, USS, SGAH-SSHT, SGIG, USAM, SwissErgo, Travail.Suisse.</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> AgriAliForm, AG LMT, UPSA, ECO SWISS, asd, FLB, FRM, FRM-GRC, Forstunternehmer Schweiz, GastroSuisse, SVS, holzbau schweiz, holzindustrieschweiz, infra, login, NVS, pharmaSuisse, R-Suisse, scienceindustries, ASFL, suissetec, ASP, SSIC, UPSC, USM, SVBT, SVTB, SWISSMEM, Organo ER, UTP, USIC, AES, USIE, VSLF, VTS, 2ruote Svizzera</p>
<b>Contrari</b>	<p><b>Governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> BL (autorità di esecuzione LL), SH (VD)</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> ASIST, grmhst</p>
<b>Astenuti</b>	<p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> Promozione Salute Svizzera, SGARM-SSMT, suissepro, CFSL</p>

## 2.1.2 Osservazioni e riserve concernenti la riduzione dell'età minima

### **Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali**

I governi cantonali e le Conferenze e associazioni intercantionali hanno tutti approvato la proposta di abbassare l'età minima. Nel caso di BL e SH si sono espresse positivamente solo le autorità cantonali preposte alla formazione professionale.

- Osservazioni / riserve

Le autorità cantonali preposte alla formazione professionale di BL e SH nonché UR chiedono che la riduzione dell'età minima sia accompagnata da ulteriori misure volte a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei giovani.

GL ritiene che, al termine della scuola dell'obbligo, un giovane debba poter accedere senza impedimenti al mercato dei posti di tirocinio, conformemente al principio che a ogni formazione debba corrispondere uno sbocco professionale.

A questo proposito, UR chiede che si concentri maggiormente l'attenzione sugli ambiti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, attraverso, ad esempio l'elaborazione di aiuti all'esecuzione efficaci che contengano precisazioni sui lavori pericolosi e specifichino gli obblighi delle aziende di tirocinio e dei formatori al fine di ridurre in maniera progressiva il numero di infortuni dei giovani in formazione.

- Contrari

Hanno espresso un parere contrario BL (autorità di esecuzione della LL) e SH (VD).

Secondo BL i quindicenni sono troppo giovani per effettuare lavori con un elevato potenziale di pericolosità. Per quanto riguarda la protezione dei giovani lavoratori, le deroghe già previste tengono sufficientemente conto delle esigenze della formazione professionale. Attualmente esistono altre soluzioni passerella tra la scuola e l'inizio della formazione professionale (anno scolastico integrativo, periodo di pratica propedeutico o soggiorno linguistico).

SH osserva che l'ordinamento vigente non ha portato a una riduzione del numero di infortuni tra le persone in formazione, numero tuttora notevolmente più alto rispetto a quello di altri lavoratori. Riducendo ulteriormente l'età minima si rischia di confermare questa tendenza.

### **Partiti**

I partiti PPD e UDC si sono espressi positivamente.

PPD appoggia la proposta di ridurre l'età minima per i lavori pericolosi perché ritiene che sia importante e opportuno migliorare in maniera mirata la protezione dei giovani nello svolgimento di questi lavori.

UDC è favorevole all'orientamento dell'avamprogetto e alla riduzione dell'età da 16 a 15 anni. Si assicura in questo modo che i giovani possano iniziare la formazione professionale subito dopo la scuola, conformemente al principio secondo il quale a ogni formazione debba corrispondere uno sbocco professionale.

### **Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

La maggioranza delle organizzazioni approva la modifica proposta.

- Osservazioni / riserve

SIC Svizzera si dichiara in linea di massima d'accordo con la riduzione dell'età minima a 15 anni sempre che questa riduzione sia accompagnata dalle misure di prevenzione previste, che non devono in nessun caso essere attenuate.

USI chiede inoltre che:

«(...) *Le organizzazioni del mondo del lavoro stabiliscono misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.*»

- Contrari

Secondo ASIST non è adeguato ridurre l'età da 16 a 15 anni perché a 15 anni i giovani si trovano in una fase di sviluppo importante dal punto di vista fisico e psichico.

È dello stesso parere grmhst: «(...) *Questa categoria di persone è vulnerabile, la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro prevalgono su tutto il resto e riteniamo che si debba applicare il principio di precauzione.*»

## **Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**

Tutte le oml che hanno partecipato all'indagine conoscitiva approvano la proposta di ridurre l'età minima.

- Osservazioni / riserve

Per asd le nuove disposizioni non cambiano di fatto nulla per quanto riguarda il potenziale di pericolosità per i giovani a partire dai 15 anni. Non risolvono la situazione giuridica per i giovani che svolgono uno stage di orientamento e che trascorrono già a 14 anni alcuni giorni all'interno di un'azienda. Se l'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori vigente dovesse essere adeguata a nuove fasce di età sarebbe necessario prevedere specifiche disposizioni in merito.

PharmaSuisse auspica la creazione di condizioni unitarie e intersettoriali.

## **2.2 Misure di accompagnamento stabilite dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) (art. 4 cpv. 4 OLL 5)**

### **2.2.1 Proposta (promemoria)**

Art. 4 cpv. 4: «(...) *Le organizzazioni del mondo del lavoro stabiliscono nei piani di formazione misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. (...)»*

<b>Misure di accompagnamento stabilite dalle organizzazioni del mondo del lavoro: Sintesi dei pareri</b>	
<b>Favorevoli</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> AG, AR, BL (autorità cantonale preposta alla formazione professionale), BS, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH (MB), SO, SZ, TG, TI, VS, VD, ZG, ZH</p> <p><b>Partiti:</b> PPD</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> agriss, Promozione Salute Svizzera, SIC Svizzera, SUVA, USI, SGAH-SSHT, SwissErgo, SGIG, Travail.Suisse</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> AgriAliForm, AG LMT, asd, ECO SWISS, FLB, FRM, FRM-GRC, Forstunternehmer Schweiz, SVS, holzindustrie schweiz, infra, login, NVS, scienceindustries, SSIC, UPSC, USM, suissetec, SWISSMEM, Organo ER, UTP, USIC, AES, USIE, VTS</p>
<b>Contrari</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> BL (autorità di esecuzione LL), SH (VD)</p> <p><b>Partiti:</b> UDC</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> ASIST, USAM</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> UPSA, GastroSuisse, pharmaSuisse, R-Suisse, ASP</p>
<b>Astenuti</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> CDPE, GE, UR</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> CFSL, grmhst, SIC Svizzera, suissepro, USS, SGARM-SSMT</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> Forstunternehmer Schweiz, holzbau schweiz, SVBT, SVTB, ASFL, VSLF, 2ruote Svizzera</p>

## 2.2.2 Osservazioni e riserve concernenti le misure di accompagnamento

### Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali

I governi cantonali e le Conferenze e associazioni intercantionali approvano in gran parte il fatto che le oml debbano stabilire misure di accompagnamento. Nel caso di BL e SH si sono espresse in maniera positiva solo le autorità cantonali preposte alla formazione professionale.

- Osservazioni / riserve

AG, LU, NW e OW chiedono la pubblicazione su Internet di una lista di controllo delle misure. NW, OW e FR chiedono inoltre che venga precisato quanto segue.

1. Le misure di accompagnamento devono essere elaborate per quasi tutte le professioni al di fuori del processo di riforma comunemente previsto. Occorre pertanto definire una procedura semplice per la richiesta, da parte delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro, di contributi e incitare la SEFRI a portarne avanti rapidamente l'attuazione.

2. I Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro devono far fronte a oneri supplementari. Il rinnovo delle autorizzazioni per formare apprendisti per le aziende che devono attuare le nuove misure di accompagnamento rappresenta temporaneamente per i Cantoni un onere supplementare e una sfida notevole. I Cantoni chiedono pertanto che siano loro garantiti, tramite una semplice procedura standard, contributi per progetti di sviluppo mirati secondo gli articoli 54 e 55 della legge sulla formazione professionale (LFPr), come avvenuto per l'introduzione del Case Management Formazione professionale.

AR fa notare che: *«(...) già durante un stage di orientamento professionale può essere necessario che il giovane debba eseguire lavori pericolosi. Anche se in quel momento non sta ancora svolgendo una formazione professionale e, in senso stretto, non è considerato un lavoratore, andrebbero elencate le misure necessarie da adottare prima o durante lo stage di orientamento. Vanno quindi definite misure di accompagnamento specifiche per i vari settori anche in relazione a uno stage di orientamento professionale.»*

BL (autorità preposta alla formazione professionale) ritiene essenziale dal punto di vista della politica della formazione che vengano definite misure di accompagnamento supplementari a favore dei giovani nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute; chiede in particolare aiuti all'esecuzione efficaci contenenti la definizione esatta dei lavori pericolosi e degli obblighi che le aziende di tirocinio devono adempiere. Questi aiuti devono contribuire a sensibilizzare i formatori e i responsabili dell'educazione dei giovani.

Per BS si pone il problema di come gestire quei casi in cui i lavori pericolosi non sono definiti nell'ordinanza in materia di formazione come deroga alla disposizione della legge sul lavoro e non sono quindi ammessi. A questo proposito i Cantoni hanno bisogno, secondo BS, di indicazioni chiare sul modo di procedere, in caso contrario bisogna far sì che i giovani di meno di 16 anni non possano iniziare una formazione professionale in quegli ambiti.

BE chiede che venga chiaramente definito un termine transitorio per l'attuazione delle misure. Sostiene che sia compito delle oml elaborare le misure di accompagnamento per i piani di formazione e che manchi anche un termine entro il quale questi ultimi siano da ridefinire. Per questo motivo propone la seguente modifica:

*«(...) Le organizzazioni del mondo del lavoro stabiliscono entro .... nei piani di formazione misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.»*

Secondo GR le misure definite dovrebbero essere attuate con un onere accettabile e in tempo utile. Altrimenti c'è il rischio che non siano sufficientemente sostenute o osservate dalle aziende di tirocinio o che non lo siano del tutto.

GL scrive: *«Nonostante approviamo la modifica all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro, deve essere data la massima priorità alla protezione della salute dei nostri apprendisti, il che significa che le nuove misure di accompagnamento che dovranno essere definite hanno un'importanza fondamentale. Riteniamo quindi la procedura presentata nel rapporto esplicativo (oml -> SEFRI SECO -> SUVA) essenziale per garantire la protezione della salute. Fa parte di un'autorizzazione per formare apprendisti, oltre al ricorso documentato a uno specialista MSSSL, anche un titolo di formazione conseguito dal formatore responsabile negli ambiti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.»*

AG, NW, OW, JU, NE, FR e VS ritengono che la SEFRI debba assumere un ruolo attivo in questa transizione. Si tratterà in particolare di preparare le procedure e le misure di accom-

pagnamento. Per stipulare già nel 2015/2016 i primi contratti di tirocinio sulla base del nuovo diritto per il maggior numero di professioni interessate, si dovrà chiedere alle organizzazioni del mondo del lavoro di presentare le loro proposte in merito alle misure di accompagnamento se possibile già nel mese di settembre del 2014. Le oml dovrebbero inoltre annunciare alla SEFRI le procedure di elaborazione delle misure di accompagnamento che intendono attuare entro la primavera del 2015. In questo modo potrebbero chiedere da un lato i contributi previsti e dall'altro permettere ai Cantoni di pianificare con una certa sicurezza il rinnovo delle autorizzazioni per formare apprendisti e la conclusione dei contratti di tirocinio. VS chiede anche che le misure di accompagnamento siano pubblicate su Internet.

SG sottolinea che sono le aziende di tirocinio stesse e non i Cantoni (servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio) a garantire e attuare le misure di accompagnamento elaborate. Pertanto i Cantoni hanno la competenza di rilasciare e revocare le autorizzazioni per formare apprendisti, ma per il resto hanno unicamente una funzione passiva di vigilanza. Per evitare eventuali malintesi SG auspica che le indicazioni fornite nel rapporto esplicativo siano specificate in tal senso.

Secondo SH (MB) le competenze nell'elaborazione delle misure di accompagnamento sono attribuite correttamente. Occorre unicamente chiarire se, nel caso di professioni che non rientrano nella sfera di competenza della SUVA, la SECO debba chiedere il parere di un altro servizio competente.

Secondo TG le nuove disposizioni proposte, che si basano su una direttiva CFSL/MSSL attuata dall'azienda di tirocinio, dovrebbero garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Secondo ZH la sicurezza sul lavoro all'interno di un'azienda riguarda tutti i dipendenti. Le aziende che effettuano lavori pericolosi vengono controllate regolarmente dalla SUVA o dall'ispettorato del lavoro.

Secondo le direttive CFSL ogni azienda deve inoltre disporre di un collaboratore con una particolare formazione nella sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda le persone in formazione il datore di lavoro deve provvedere affinché il tirocinio si svolga sotto la responsabilità di una persona del mestiere che possieda le capacità professionali e qualità personali necessarie. Per questo motivo, le «misure di accompagnamento» proposte per le persone in formazione devono limitarsi agli aspetti specifici della formazione (ad es. pianificazione della formazione con valutazione dei rischi nonché istruzione e sorveglianza delle persone in formazione). Se le «misure di accompagnamento» dovessero comportare per le aziende di tirocinio un onere amministrativo e finanziario eccessivo, le aziende sarebbero meno disposte a formare apprendisti, situazione che va evitata.

- Contrari

Hanno espresso un parere contrario BL (autorità di esecuzione LL) e SH (VD).

Secondo BL (autorità di esecuzione LL) bisogna disciplinare in maniera chiara la collaborazione e le responsabilità dei servizi di esecuzione coinvolti.

L'onere per attuare la modifica di ordinanza sarebbe inoltre notevole e il contesto troppo poco chiaro. Alcune questioni sono quindi rimaste aperte, ad esempio come gestire la mancanza di autorizzazioni, la verifica all'interno dell'azienda delle misure disposte o le responsabilità in caso di infortunio.

SH (VD) esprime un parere analogo: né l'ordinanza né il rapporto esplicativo chiariscono come debbano configurarsi le misure. Mancano inoltre gli aiuti all'esecuzione che assicurano che le misure chieste siano effettivamente attuate all'interno delle aziende di tirocinio. SH (VD) trova inoltre problematico che i lavori pericolosi siano definiti in maniera molto generica

nell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (art. 4 cpv. 2 OLL 5) e che nell'ordinanza esecutiva del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani non siano definiti in riferimento alle professioni (art. 1).

## **Partiti**

PPD si è espresso favorevolmente.

Approva l'idea dell'elaborazione delle misure di accompagnamento da parte delle oml, che è in linea con la logica attuale della formazione professionale. Sostiene inoltre espressamente l'importo supplementare di 5000 franchi previsto dalla SEFRI per finanziare le misure e il fatto che queste misure siano da definire nell'ambito del ciclo quinquennale di elaborazione delle ordinanze e dei piani di formazione professionale.

- Contrari

UDC respinge le proposte di modifica.

La riduzione dell'età per i lavori pericolosi dipenderebbe in questo modo da nuove condizioni: in primo luogo le oml devono stabilire nei loro piani di formazione misure di accompagnamento e ricorrere obbligatoriamente a medici del lavoro o specialisti. In secondo luogo i Cantoni devono rilasciare un'autorizzazione supplementare.

UDC non intende sostenere simili eccessi burocratici, come le misure di accompagnamento per i piani di formazione. Non si può ostacolare le aziende di tirocinio nel loro lavoro imponendo sempre nuove condizioni. UDC chiede che le condizioni per la formazione dei giovani sotto i 16 anni in professioni che prevedono lavori pericolosi siano garantite senza lungaggini burocratiche nell'ambito delle soluzioni in materia di sicurezza già esistenti e funzionanti nei singoli settori.

## **Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

La maggioranza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute approva la proposta delle misure di accompagnamento.

- Osservazioni / riserve

Per una prevenzione efficace agriss chiede inoltre che le oml siano istruite sul modo in cui formulare le misure e siano informate sulle modalità di attuazione nei luoghi di formazione.

A prescindere dall'età minima per i lavori pericolosi, Promozione Salute Svizzera ritiene importante motivare le aziende ad adottare volontariamente delle misure di gestione della salute in azienda e dare loro anche la facoltà di farlo. Per questa ragione la fondazione propone la seguente modifica:

«(...) *Nell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro si menziona la possibilità delle aziende di attuare volontariamente misure di gestione della salute in azienda per promuovere la salute dei giovani lavoratori e dei lavoratori.*»

Gli ulteriori costi per l'elaborazione di misure supplementari devono a parere di USI essere compensati congruamente.

Secondo SGAH-SSHT il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro non dovrebbe essere limitato unicamente alla definizione delle misure di accompagnamento, ma si dovrebbe estendere all'analisi della loro applicabilità a situazioni di lavoro concrete.

SGIG chiede misure di accompagnamento che devono essere definite dalle oml e formulate nei piani di formazione. Va inoltre assicurato che le misure di accompagnamento siano definite in modo tale che sia la SECO che la SUVA possano valutare se la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute sono definite in maniera specifica per i giovani e sono praticabili e mirate. Va garantito che le istituzioni della formazione (aziende di tirocinio, scuole professionali) sappiano chiaramente che cosa fare.

SwissErgo chiede un esame sporadico dell'efficienza delle misure di accompagnamento.

- Contrari

ASIST e USAM respingono le proposte di modifica.

Secondo ASIST, data la specifica situazione dei giovani nel mondo del lavoro, le misure di accompagnamento non offrono una protezione affidabile.

Per USAM deve essere possibile un'attuazione semplice e orientata ai vari settori. Devono essere inoltre messi a disposizione dei modelli per le misure di accompagnamento in modo da garantire alle oml la massima certezza del diritto possibile al momento dell'attuazione.

### **Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**

La maggioranza delle organizzazioni del mondo del lavoro si dichiara d'accordo con le proposte di modifica riguardanti le misure; alcune formulano una riserva.

- Osservazioni / riserve

AgriAliForm chiede che le oml siano istruite sul modo in cui formulare le misure e siano informate sulle modalità di attuazione nei luoghi di formazione.

Per SVS devono essere previste misure adeguate che assicurino il rispetto di prescrizioni più restrittive riguardanti la sicurezza sul lavoro e le ore di lavoro dei quindicenni.

SSIC mette in guardia contro una prassi attuativa eccessiva che porterebbe a una revisione completa di tutti i piani di formazione.

UPSC chiede che le misure di accompagnamento siano elaborate in base agli standard usuali del settore (con presentazioni introduttive specifiche per le imprese e corsi interaziendali).

USM chiede che siano considerati i punti seguenti: *«Per evitare di creare doppioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro, le misure di accompagnamento dovrebbero, se possibile, rappresentare un ampliamento di una soluzione di settore, nel caso in cui esista. Riteniamo che ciò incrementerebbe il livello complessivo della sicurezza sul lavoro nelle aziende, comportando sicuramente un vantaggio per tutti i lavoratori».*

Secondo suissetec, il controllo dell'osservanza delle misure negli ambiti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei giovani deve essere integrato nelle autorizzazioni per formare apprendisti in modo da evitare controlli distinti che gravino ulteriormente sulle aziende.

SWISSMEM e USIE accolgono favorevolmente la proposta che siano le oml a definire le misure concernenti la sicurezza sul lavoro. Secondo SWISSMEM le oml devono anche decidere in quale punto e in quale forma queste misure debbano essere inserite nei piani di formazione. Mancherebbero invece dei termini definiti per quanto riguarda i processi di validazione e a questo proposito chiede un termine di 3 mesi dalla presentazione del piano di formazione da parte dell'oml, senza interruzione fino alla decisione. Viene pertanto chiesta la seguente modifica al testo dell'articolo 4 capoverso 4:

*«(...) Le organizzazioni del mondo del lavoro stabiliscono nei piani di formazione misure concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.»*

USIE scrive: *«La richiesta che le oml debbano elaborare misure di accompagnamento dovrebbe comportare un certo onere per USIE, un onere che è però in parte finanziato dalla SEFRI. Un simile documento può inoltre contribuire a ridurre gli infortuni delle persone in formazione.»*

*Affinché i documenti per le misure di accompagnamento possano essere elaborati in maniera adeguata, spedita e secondo quanto richiesto dalla SECO, USIE chiede che la SECO metta a disposizione delle oml almeno un modello di documento per le misure di accompagnamento. Questa richiesta è motivata dal fatto che il rapporto esplicativo specifica (pagg. 6/10) che per l'elaborazione delle misure di accompagnamento le oml devono obbligatoriamente far ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro.»*

- Contrari

UPSA, GastroSuisse, holzbau schweiz, pharmaSuisse, R-Suisse e ASP respingono le misure proposte.

UPSA ritiene superflue le misure di accompagnamento e le procedure di autorizzazione supplementari e chiede che vengano soppresse.

Per GastroSuisse le ordinanze in materia di formazione attuali sono già formulate in modo che la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute siano sufficientemente presenti nei piani di formazione. Introdurre nuove disposizioni riguardanti l'elaborazione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione a causa della riduzione dell'età minima sarebbe eccessivo.

Secondo R-Suisse gli standard usuali nei vari settori dovrebbero essere sufficienti come misure in questo ambito; sconsiglia dunque di introdurre altre regolamentazioni di tipo amministrativo o finanziario. Della formazione professionale è inoltre responsabile un formatore AFC e di conseguenza le misure dovrebbero limitarsi agli aspetti specifici della formazione (ad es. valutazione dei rischi nell'elaborazione del piano di formazione, istruzione e sorveglianza delle persone in formazione). Il contributo di 5000 franchi sarebbe inoltre troppo ridotto e quindi andrebbe prevista una procedura semplificata per la richiesta di risorse supplementari alla SEFRI.

ASP ritiene che quanto proposto comporti oneri supplementari. Quello che conta non è quanto è scritto sulla carta, ma quanto avviene realmente nelle aziende. Pertanto, la formazione, l'istruzione e la sorveglianza sul posto continuano a essere molto più importanti dei concetti e dei chiarimenti chiesti in più nell'ambito della revisione. Per i suddetti motivi chiede quindi che le misure e le procedure di autorizzazione proposte siano soppresse.

holzbau schweiz nota che non è stato specificato in maniera sufficientemente chiara né come debbano configurarsi le misure di accompagnamento né le modalità di attuazione. Per presentare un parere fondato sono necessarie maggiori informazioni. Per garantire una protezione ottimale ed efficace per le persone in formazione (ossia per quanto riguarda i rischi specifici di una professione, le possibilità nonché la praticabilità e l'attuabilità nei vari settori)

bisogna coinvolgere soprattutto le oml nei processi e nelle procedure e rafforzarne la responsabilità.

## 2.3 Ricorso a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) (art. 4 cpv. 4 OLL 5)

### 2.3.1 Proposta (promemoria)

Art. 4 cpv. 4: «(...) Il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1996 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro è obbligatorio.»

<b>Ricorso a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro: Sintesi dei pareri</b>	
<b>Favorevoli</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali:</b> AR, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH (MB), SZ, UR, VS, VD, ZG, ZH</p> <p><b>Partiti:</b> PPD</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> agriss, SIC Svizzera, SUVA, USS, SGAH-SSHT, SGARM-SSMT, SwissErgo, Travail.Suisse</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> AG LMT, asd, ECO SWISS, FLB, FRM, FRM-GRC, holzindustrie schweiz, infra, login, NVS, scienceindustries, SSIC, UPSC, USM, suissetec, Organo ER, UTP, AES, USIE</p>
<b>Contrari</b>	<p><b>Partiti:</b> UDC</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> USI, USAM</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> UPSA, GastroSuisse, holzbau schweiz, pharmaSuisse, R-Suisse, ASP, SWISSMEM</p>
<b>Astenuti</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali:</b> CDPE, AG, BL, BS, BE, GE, SG, SH (VD), SO, TG, TI</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> ASIST, CFSL, Promozione Salute Svizzera, grmhst, suissepro, SGIG, Travail.Suisse</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> AgriAliForm, Forstunternehmer Schweiz, SVS, SVBT, SVTB, ASFL, USIC, VSLF, VTS, 2ruote Svizzera</p>

### **2.3.2 Osservazioni e riserve concernenti il ricorso a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL)**

#### **Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali**

La maggioranza dei governi cantonali e delle Conferenze e associazioni intercantionali approva il ricorso a un MSSL. Nel caso di SH si è espressa positivamente solo l'autorità cantonale preposta alla formazione professionale.

- Osservazioni / riserve

GL chiede inoltre formazioni obbligatorie e specifiche per i formatori. Eventualmente, a partire da un certo numero di persone in formazione andrebbe prevista la presenza in azienda di una persona in più che abbia svolto una formazione sulla sicurezza. Questo perché nella vita lavorativa di tutti i giorni il formatore indicato nel contratto di tirocinio e nell'autorizzazione per formare apprendisti ha spesso pochi contatti con le persone in formazione.

ZH ritiene che il ricorso a uno specialista secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro non dovrebbe essere obbligatorio in tutti i casi; le «misure di accompagnamento» andrebbero inoltre limitate solo agli aspetti specifici della formazione e non a quelli della sicurezza sul lavoro.

#### **Partiti**

PPD approva la proposta.

Considera sensato il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro e in particolare l'elaborazione di misure di accompagnamento da parte delle oml.

- Contrari

UDC respinge la proposta.

La riduzione dell'età per i lavori pericolosi dipenderebbe in questo modo da nuove condizioni: in primo luogo le oml devono stabilire nei loro piani di formazione misure di accompagnamento e ricorrere obbligatoriamente a medici del lavoro o specialisti. In secondo luogo i Cantoni devono rilasciare un'autorizzazione supplementare.

UDC non intende sostenere simili eccessi burocratici, come le misure di accompagnamento per i piani di formazione. Non si può ostacolare le aziende di tirocinio nel loro lavoro imponendo sempre nuove condizioni. UDC chiede che le condizioni per la formazione dei giovani sotto i 16 anni in professioni che prevedono lavori pericolosi siano garantite senza lungaggini burocratiche nell'ambito delle soluzioni in materia di sicurezza già esistenti e funzionanti nei singoli settori. Ogni ulteriore richiesta viene respinta.

#### **Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

Una parte delle organizzazioni approva la proposta.

- Osservazioni / riserve

L'organizzazione agriss chiede che non si tratti di una persona specializzata in medicina o igiene del lavoro.

SwissErgo suggerisce di ripensare la richiesta «generale» di far ricorso a un MSSL e se possibile di specificarla. Analogamente a quanto avviene nel caso della modifica delle ordi-

nanze in materia di formazione, bisognerebbe evitare obiettivi troppo generali. Le competenze degli specialisti andrebbero descritte e richieste in maniera più precisa. Inoltre, il monitoraggio previsto dalla CFSL dovrebbe riguardare, oltre alle cifre sugli infortuni relative agli anni 2013-2018, anche criteri più definiti quali i problemi di salute legati al lavoro. Oltre alla salute dei giovani andrebbe sporadicamente esaminata anche l'efficienza delle «misure di accompagnamento».

SGAH-SSHT scrive: *«Il ricorso a uno specialista della sicurezza sul lavoro non dovrebbe essere limitato unicamente alla definizione delle misure di accompagnamento, ma si dovrebbe estendere all'analisi della loro applicabilità in situazioni di lavoro concrete.»*

- Contrari

USI e USAM respingono la proposta.

Secondo USI il ricorso obbligatorio a uno specialista non è sempre indicato. In particolare dove esistono già soluzioni settoriali e soluzioni per gruppi di aziende riconosciute dalla CFSL è possibile garantire la completezza e la qualità delle liste di controllo anche senza ricorrere a uno specialista. USI formula la seguente richiesta:

*«(...) Va cercata una formulazione che consenta anche degli scostamenti.»*

USAM aggiunge che non è possibile valutare gli effetti sul piano regolatorio di questa condizione per le oml e le PMI interessate. Gli speciali requisiti per la formazione dei giovani di età inferiore ai 16 anni per lavori pericolosi andrebbero garantiti nel quadro delle soluzioni di sicurezza settoriali esistenti. Se si dovesse comunque decidere di integrare le ordinanze in materia di formazione per le quali la Confederazione versa un importo forfetario, dovrà comunque essere possibile un'attuazione il più possibile semplice e orientata ai vari settori. La SECO dovrebbe inoltre mettere a disposizione dei modelli per le misure di accompagnamento in modo da garantire alle oml la massima certezza del diritto possibile al momento dell'attuazione.

### **Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**

Le organizzazioni si sono in gran parte espresse a favore del ricorso a un MSSL.

- Osservazioni / riserve

L'organizzazione asd chiede altre modifiche al testo delle soluzioni settoriali della CFSL entro un periodo definito.

Secondo ECO SWISS le misure supplementari definite devono essere attuate da un adulto qualificato (ad es. formatore, specialista MSSL secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro).

USM chiede che ai medici del lavoro non sia assegnata una funzione di primo piano. Si tratta spesso di processi di lavoro che richiedono conoscenze specifiche sulla professione e sul settore in questione. L'elaborazione delle misure di accompagnamento deve quindi essere effettuata da un gruppo di lavoro composto ad hoc che comprenda anche specialisti del settore.

- Contrari

La proposta è stata respinta da UPSA, GastroSuisse, holzbau schweiz, pharmaSuisse, R-Suisse, ASP e SWISSMEM.

holzbau schweiz chiede di esaminare caso per caso il ricorso a specialisti MSSL e di non limitarlo ai medici del lavoro.

Secondo SWISSMEM la decisione di ricorrere a uno specialista della sicurezza sul lavoro deve essere lasciata alle omi al momento della definizione delle misure adeguate.

## 2.4 Autorizzazioni per formare apprendisti, Cantoni (art. 4 cpv. 5 OLL 5, nuovo)

### 2.4.1 Proposta (promemoria)

*Art. 4 cpv. 5: «L'impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi dell'ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità richiede un'autorizzazione da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione. I Cantoni provvedono all'attuazione e al coordinamento della procedura di autorizzazione. Le autorizzazioni per formare apprendisti accordate prima dell'approvazione delle misure di accompagnamento sono esaminate dalle autorità cantonali preposte alla formazione».*

<b>Autorizzazione cantonale per formare apprendisti: Sintesi dei pareri</b>	
<b>Favorevoli</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali:</b> AR, AG, BS, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH (MB), TI, VS, ZH</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> agriss, USS, Travail.Suisse</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (omi):</b> AgriAliForm, login, SSIC, UPSC, USM (parzialmente favorevole), SWISSMEM (parzialmente favorevole), UTP</p>
<b>Contrari</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali:</b> SH (VD), VD</p> <p><b>Partiti:</b> PDC, UDC</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> USAM</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (omi):</b> UPSA, ASP</p>
<b>Astenuti</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali:</b> CDPE, SO, TG, ZG, CFSL</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> ASIST, Promozione Salute Svizzera, grmhst, SIC Svizzera, suissepro, SUVA, SGAH-SSHT, SGARM-SSMT, SwissErgo, SGIG</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (omi):</b> AG LMT, asd, ECO SWISS, FLB, Forstunternehmer Schweiz, GastroSuisse, SVS, holzindustrie schweiz, NVS, pharmaSuisse, scienceindustries, SVBT, ASFL, SVTB, Organo ER, AES, USIE, VSLF, VTS, 2ruote Svizzera</p>

## 2.4.2 Osservazioni e riserve concernenti l'autorizzazione per formare apprendisti, Cantoni

### Governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantionali

La maggior parte dei governi cantionali e delle Conferenze e associazioni intercantionali è favorevole alla proposta. Solo 2 respingono la proposta mentre 5 non si sono pronunciati in merito.

- Osservazioni / riserve

AR, AG, BE, GR, NE, SH (MB) e VS approvano il fatto che la competenza di rilasciare le autorizzazioni per formare apprendisti sia conferita all'autorità cantonale preposta alla formazione e che non sia necessaria alcuna procedura supplementare.

NE ritiene che la scelta dell'autorità interessata debba piuttosto essere lasciata ai Cantoni (servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio e ispettorato del lavoro) e che questi ultimi determinino le risorse accordate sia per la vigilanza sul tirocinio che per l'ispettorato del lavoro.

GL sottolinea che l'attuazione della procedura di autorizzazione per le nuove aziende di tirocinio deve essere correttamente organizzata dalle autorità cantionali preposte alla formazione.

SG auspica una soluzione unica per tutta la Svizzera riguardo all'esame delle autorizzazioni per formare apprendisti.

AG, BE, FR, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH (MB), TI, VS e ZH, pur essendo favorevoli a questa misura, ritengono che essa comporti oneri supplementari per i Cantoni e chiedono che siano concessi contributi secondo gli articoli 54 e 55 LFPr, come avvenuto per l'introduzione del Case Management Formazione professionale.

GL sottolinea l'assenza generale di risorse supplementari per il controllo delle aziende del Cantone. Segnala inoltre che non è possibile effettuare un controllo globale delle aziende in possesso di autorizzazioni entro un termine ragionevole.

Secondo NE non è possibile rinnovare per tempo le autorizzazioni per formare apprendisti interessate senza il sostegno della Confederazione e senza un ruolo attivo della SEFRI nel processo di transizione. Se dovessero verificarsi ritardi nell'attuazione, sarebbero le aziende di tirocinio e i giovani a subirne le conseguenze.

LU, NW, SZ e UR si chiedono se, nel caso in cui dovessero essere previste misure di accompagnamento, queste ultime debbano essere valutate dall'autorità preposta alla formazione.

GE fa notare che l'autorità incaricata di rilasciare l'autorizzazione all'azienda di tirocinio non ha né la competenza né le conoscenze necessarie per assicurarsi che le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute siano effettivamente applicate. Sono infatti gli ispettorati cantionali del lavoro a disporre di tali conoscenze. Inoltre, questi organi vengono informati sulle eventuali violazioni da parte di determinate aziende, criteri importanti da considerare al momento del rilascio di un'autorizzazione. L'ispettorato cantonale del lavoro è inoltre l'autorità competente per l'applicazione dell'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro. È quindi importante che, nel quadro del rilascio delle autorizzazioni, sia reso obbligatorio il ricorso agli ispettorati cantionali del lavoro.

GL aggiunge che il ricorso agli ispettorati cantonali del lavoro è fondamentale per garantire un esame sistematico delle misure di accompagnamento.

GE propone che l'articolo 4 capoverso 5 sia completato nel seguente modo :

*«L'impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi dell'ordinanza del DEFR del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità richiede un'autorizzazione da parte delle autorità cantonali preposte alla formazione. **L'autorizzazione può essere rilasciata solo previo parere positivo dell'autorità competente ai sensi della presente ordinanza.**»*

FR, JU, NW, LU, SZ e UR condividono il parere di GE.

Per BL, il ruolo e il ricorso agli ispettorati cantonali del lavoro non sono chiari.

BS sottolinea che per sensibilizzare le aziende di tirocinio è assolutamente necessaria una panoramica di tutte le professioni che prevedono lavori pericolosi nei piani di formazione.

GL aggiunge: *«Quale elemento centrale dell'esecuzione occorre inoltre elaborare una lista pubblica vincolante e aggiornata delle formazioni professionali di base che prevedono lavori pericolosi, in cui figurino chiaramente in quali professioni possono essere previsti lavori pericolosi».*

- Contrari

SH (VD) e VD respingono la proposta.

Secondo SH (VD) gli uffici cantonali della formazione professionale si trovano regolarmente di fronte a conflitti di obiettivi nel quadro del rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti in quanto il collocamento dei giovani dipende notevolmente dalla buona cooperazione con le aziende di tirocinio.

VD ritiene eccessivo che le autorità preposte alla formazione debbano richiedere sistematicamente un parere all'organo cantonale d'esecuzione della legge sul lavoro. Gli ispettorati cantonali del lavoro hanno appunto il compito di effettuare controlli sul posto e, all'occorrenza, chiedere all'autorità preposta alla formazione la revoca dell'autorizzazione per formare apprendisti.

## **Partiti**

- Contrari

PPD e UDC respingono categoricamente la proposta (troppa burocrazia, onere eccessivo delle autorità cantonali). A loro parere il capoverso 5 dell'articolo 4 andrebbe soppresso in quanto compromette la formazione professionale (rischio che in Svizzera non si possa più formare persone in professioni molto ricercate).

UDC sottolinea che le necessarie autorizzazioni dovrebbero essere rilasciate dal Cantone tramite un'unica autorizzazione (autorizzazione per formare apprendisti).

**Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

Una parte delle suddette organizzazioni non ha espresso alcun parere in merito. 1 ha formulato un parere contrario mentre 3 si sono dichiarate favorevoli.

- Osservazioni / riserve

Secondo agriss la formazione dei formatori è in particolare auspicabile considerata la situazione delle professioni agricole. Tuttavia, in base al contratto di mandato LAINF stipulato con la SUVA, agriss svolge controlli in materia di sicurezza sul lavoro in alcuni Cantoni per le sei professioni agricole e comunica i relativi risultati agli uffici e alle commissioni cantonali competenti. A suo parere tali controlli sono molto importanti ed efficaci anche se purtroppo non vengono svolti sistematicamente in tutti i Cantoni e per tutte e sei le professioni agricole. Pertanto, sulla base del nuovo capoverso 5, in futuro per ogni autorizzazione per formare apprendisti bisognerebbe che le competenti autorità in materia di sicurezza sul lavoro (ad es. agriss) possano presentare un corapporto alle autorità cantonali preposte alla formazione professionale.

Secondo quanto sostenuto da USI:

- l'obbligo di autorizzazione previsto all'articolo 4 capoverso 5 ha un impatto diretto sugli oneri amministrativi e formativi di decine di migliaia di aziende di tirocinio;
- le misure di accompagnamento devono essere realizzabili e la procedura semplice;
- il nuovo obbligo di autorizzazione deve essere integrato nelle autorizzazioni per formare apprendisti esistenti rilasciate dagli uffici cantonali della formazione professionale (un solo interlocutore, nessun onere amministrativo supplementare, coordinamento nei Cantoni);
- l'esame delle autorizzazioni esistenti è inutile e difficilmente realizzabile. Le autorizzazioni esistenti devono mantenere la loro validità ed essere esaminate nel quadro dei controlli usuali. Bisogna evitare che le autorità blocchino le aziende di tirocinio.

Travail.Suisse ritiene che il rilascio dell'autorizzazione per formare apprendisti da parte dei Cantoni debba essere vincolato all'osservanza delle misure di accompagnamento.

USS propone che, nel rilasciare tale autorizzazione alle aziende, si esamini anche l'osservanza e l'attuazione delle misure di prevenzione per i lavori pericolosi. A loro parere tra le autorità cantonali preposte alla formazione e gli ispettorati cantonali del lavoro dovrebbe esserci una collaborazione sistematica e istituzionalizzata.

- Contrari

USAM fa notare che, secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr, le aziende di tirocinio necessitano di un'autorizzazione cantonale per formare apprendisti. L'organizzazione rifiuta qualsiasi onere amministrativo supplementare per le aziende e le organizzazioni del mondo del lavoro.

A suo parere è necessario un coordinamento tra gli uffici cantonali della formazione professionale e gli ispettorati cantonali del lavoro.

### **Organizzazioni del mondo del lavoro (omi)**

Molte organizzazioni del mondo del lavoro non hanno espresso alcun parere in merito. 7 sono favorevoli e 2 si oppongono alla proposta.

- Osservazioni / riserve

Secondo holzbau schweiz la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti non è sufficientemente definita e non è quindi possibile esprimere un parere. Essa teme oneri amministrativi supplementari per le aziende e una perdita di tempo per seguire le persone in formazione.

Per suissetec vi è il rischio che le aziende, se costrette a far fronte a oneri amministrativi supplementari, non offrano più posti di tirocinio.

R-Suisse e USM temono inoltre che questi esami supplementari portino a una carenza di personale (a livello di autorità competenti), ritardi nell'attuazione del nuovo diritto e, pertanto, alla perdita di posti di formazione. USM ritiene adeguato che le misure di accompagnamento siano esaminate nel quadro del rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti.

Secondo holzbau schweiz, infra, SSIC e suissetec, bisogna evitare di avere una procedura supplementare distinta per il rilascio delle autorizzazioni.

Per login e UTP sarebbe auspicabile un'autorizzazione per formare apprendisti globale per tutta la Svizzera.

SWISSMEM non ritiene necessario un esame generale delle autorizzazioni per formare apprendisti. Inoltre, la ripartizione delle responsabilità tra l'ispettorato del lavoro e i servizi incaricati della vigilanza sul tirocinio deve restare immutata.

Secondo USIC, se si vuole ridurre l'età occorre assolutamente garantire la vigilanza e a tal fine bisogna adeguare l'ordinanza sulla formazione professionale.

Per FRM e FRM-GRC è indispensabile che la persona interessata benefici di un contratto di tirocinio debitamente approvato dalle autorità competenti.

AgriAliForm considera auspicabile la formazione dei formatori.

- Contrari

Analogamente a USAM e ASP, UPSA respinge la proposta per i seguenti motivi:

- ciò comporta un onere amministrativo supplementare senza la garanzia di un miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle aziende;
- la sicurezza non viene garantita con check-list ma con misure che devono essere applicate quotidianamente nelle aziende e durante la formazione;
- le direttive CFSL sono ampiamente sufficienti per tener conto dei rischi per i giovani; inoltre il controllo dell'attuazione deve essere realizzato innanzitutto dagli ispettorati cantonali del lavoro.
- la procedura di autorizzazione è a suo parere superflua.

## **2.5 Autorizzazioni eccezionali della SECO (art. 4 cpv. 6 OLL 5)**

### **2.5.1 Proposta (promemoria)**

*L'attuale capoverso 5 diventa il capoverso 6 e rimane invariato dal punto di vista dei contenuti. Con esso alla SECO viene attribuita la competenza di prevedere in singoli casi autorizzazioni eccezionali (permessi individuali) per lavori pericolosi nella formazione professionale di base per giovani di età superiore ai 16 anni. La riduzione dell'età minima per i lavori pericolosi comporta il fatto che in futuro anche per i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età sarà possibile rilasciare un'autorizzazione eccezionale.*

<b>Autorizzazione eccezionale della SECO: Sintesi dei pareri</b>	
<b>Favorevoli</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> AG, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH (MB), VS</p> <p><b>Partiti:</b> PPD</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> infra, SWISSMEM</p>
<b>Contrari</b>	<p><b>Partiti:</b> UDC</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> UPSA, ASP</p>
<b>Astenuti</b>	<p><b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> CDPE, AR, BL, BS, BE, FR, GE, JU, SG, SH (VD), SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH, CFSL</p> <p><b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> agriss, ASIST, Promozione Salute Svizzera, grmhst, SIC Svizzera, suissepro, SUVA, USI, USS, SGAH-SSHT, SGARM-SSMT, SwissErgo, USAM, SGIG, Travail.Suisse</p> <p><b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> AgriAliForm, AG LMT, ECO SWISS, FLB, FRM, FRM-GRC, Forstunternehmer Schweiz, GastroSuisse, SVS, holzbau Schweiz, holzindustrie schweiz, login, NVS, pharmaSuisse, R-Suisse, scienceindustries, SSIC, UPSC, USM, SVBT, ASFL, SVBT, suissetec, Organo ER, UTP, USIC, AES, USIE, VSLF, VTS, 2ruote Svizzera</p>

## **2.5.2 Osservazioni e riserve concernenti le autorizzazioni eccezionali della SECO**

### **Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali**

Soltanto una minoranza dei governi cantonali e delle Conferenze e associazioni intercantionali si è pronunciata in merito ma la proposta è stata approvata senza riserve; in nessun caso è stato formulato un parere contrario.

- Osservazioni / riserve

AG, LU, NE, NW e OW sottolineano che, come menzionato nel rapporto esplicativo, il nuovo sistema renderebbe superflua la maggior parte delle autorizzazioni individuali. Nel caso in cui fossero necessarie simili autorizzazioni, ad esempio in seguito all'introduzione di nuove tecniche e ai conseguenti pericoli, esse dovrebbero poter essere rilasciate dalla SECO per le persone in formazione che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

### **Partiti**

PPD approva la proposta in quanto il capoverso 5 finora in vigore diventa il capoverso 6 dell'articolo 4 OLL 5 ma rimane invariato dal punto di vista dei contenuti.

UDC respinge qualsiasi autorizzazione supplementare (troppa burocrazia, onere amministrativo). Le autorizzazioni necessarie dovrebbero essere rilasciate tramite un'unica autorizzazione.

## **Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

Nessuna organizzazione ha formulato un parere in merito.

### **Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**

Molte organizzazioni del mondo del lavoro non si sono pronunciate in merito. 2 sono favorevoli alla proposta, 2 la respingono.

- Osservazioni / riserve

Secondo asd, il rilascio delle autorizzazioni eccezionali è in molti casi soggettivo.

- Contrari

UPSA concorda con ASP e respinge la proposta.

## **2.6 Collaborazione SEFRI-SECO-SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5)**

### **2.6.1 Proposta (promemoria)**

*Tramite l'aggiunta all'articolo 21 capoverso 2 OLL 5 si intende rafforzare la prevenzione nell'elaborazione delle ordinanze in materia di formazione e dei piani di formazione intensificando la collaborazione delle organizzazioni principalmente coinvolte, la SUVA e la SECO, e ottimizzando i processi. L'obiettivo è che la SEFRI riceva dalla SECO possibilmente solo un parere consolidato in merito alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e sia quindi ridotto il suo carico di lavoro. Nel parere della SECO trasmesso alla SEFRI devono essere riportate invariate le osservazioni della SUVA in merito ai rischi di malattie professionali. Questo ambito (malattie professionali in tutte le imprese) è di esclusiva competenza della SUVA (art. 50 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI, RS 832.30).*

<b>Collaborazione SEFRI-SECO-SUVA: Sintesi dei pareri</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali :</b> AG, BS, BE, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH (MB), UR, VS, VD <b>Partiti:</b> PPD <b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> agriss, SUVA, USI, USS <b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> AgriAliForm, login, USM (parzialmente favorevole), SWISSMEM
<b>Contrari</b>	<b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali:</b> BL, SH (VD)

**Collaborazione SEFRI-SECO-SUVA:  
Sintesi dei pareri**

<b>Astenuti</b>	<b>Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali:</b> CDPE, AR, GE, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH, CFSL <b>Partiti:</b> UDC <b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> ASIST, Promozione Salute Svizzera, grmhst, SIC Svizzera, suissepro, SGAH-SSHT, SGARM-SSMT, SwissErgo, USAM, SGIG, Travail.Suisse <b>Organizzazioni del mondo del lavoro (omi):</b> AG LMT, asd, UPSA, ECO SWISS, FLB, FRM, FRM-GRC, Forstunternehmer Schweiz, GastroSuisse, SVS, holzbau schweiz, holzindustrie schweiz, infra, NVS, pharmaSuisse, R-Suisse, scienceindustries, SSIC, UPSC, SVBT, ASFL, SVTB, suissetec, Organo ER, UTP, USIC, AES, USIE, VSLF, VTS, 2ruote Svizzera
-----------------	--

## 2.6.2 Osservazioni e riserve concernenti la collaborazione SEFRI-SECO-SUVA

### Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantonali

La maggior parte dei governi cantonali e delle Conferenze e associazioni intercantonali è favorevole alla proposta; 2 la respingono.

- Osservazioni / riserve

AG, BE, LU, NE, NW, OW, SH (MB) e VS accolgono favorevolmente la proposta di ottimizzare la collaborazione tra la SECO, la SEFRI e la SUVA. A loro parere, tuttavia, bisognerebbe coinvolgere anche altri organismi competenti.

BE propone di completare l'articolo 21 capoverso 2 nel seguente modo:

«La SEFRI consulta la SECO per l'elaborazione di ordinanze in materia di formazione e di piani di formazione; **quest'ultima chiede un parere alla SUVA o ad altri assicuratori**».

SG non ritiene necessario includere la SUVA nell'elaborazione delle misure di accompagnamento.

- Contrari

BL respinge la proposta in quanto, a suo parere, una collaborazione dovrebbe obbligatoriamente essere stabilita tra il DEFR, la SECO, la SUVA, gli uffici cantonali della formazione professionale e gli ispettorati cantonali del lavoro, come avvenuto per l'introduzione del Case Management Formazione professionale.

SH (VD) è contrario alla proposta ritenendo poco fattibile la collaborazione tra così tante autorità (problemi di delimitazione e di sovrapposizione di competenze).

### Partiti

PPD accoglie favorevolmente la proposta di ottimizzare la collaborazione degli attori principali della sicurezza sul lavoro (SECO e SUVA), il che permetterebbe di rafforzare e migliorare la protezione dei giovani. Sottolinea inoltre l'importanza del contributo finanziario della CFSL.

## **Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

Una parte delle organizzazioni non ha espresso alcun parere in merito. Tra i pareri formulati, 4 sono favorevoli.

- Osservazioni / riserve

USI accoglie con favore la proposta di una collaborazione ottimizzata tra le autorità.

Anche USS auspica una stretta collaborazione nonché l'esistenza di scambi e di una comunicazione più semplice tra le autorità esecutive cantonali e i sindacati.

SUVA approva il fatto che sarà in futuro consultata nell'elaborazione delle ordinanze e dei piani di formazione per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e le malattie professionali.

SGARM-SSMT chiede che le autorità di vigilanza (SUVA, ispettorati cantonali del lavoro) controllino l'attuazione delle misure di accompagnamento. D'altro canto, non può valutare se la SEFRI dispone delle conoscenze necessarie per svolgere il suo compito in modo efficace, ma raccomanda che quest'ultima abbia determinate competenze nel settore della medicina del lavoro, anche se questo non sarà possibile senza personale supplementare.

SwissErgo ritiene necessario il ricorso obbligatorio a specialisti che abbiano esperienza e conoscenze nel settore dell'ergonomia e dei fattori umani per la valutazione delle misure di accompagnamento da parte della SECO, della SUVA e della SEFRI.

La fondazione agriss deplora l'assenza di un parere che copra le professioni che non rientrano nel campo di azione della SUVA.

Per questo motivo agriss propone di completare l'articolo 21 capoverso. 2 nel seguente modo:

*«La SEFRI consulta la SECO per l'elaborazione di ordinanze in materia di formazione e di piani di formazione; quest'ultima chiede un parere alla SUVA o ad altre organizzazioni specializzate competenti».*

## **Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**

La maggioranza delle organizzazioni del mondo del lavoro non si è pronunciata in merito, 4 sono favorevoli.

- Osservazioni / riserve

SWISSMEM accoglie con favore una collaborazione ottimizzata tra la SUVA e la SECO intesa a rafforzare la prevenzione.

Secondo USM sarebbe importante avere un'unica istituzione responsabile (coordinamento da parte della SEFRI) che possa così sempre essere coinvolta nel processo di elaborazione.

## 2.7 Disposizione transitoria (art. 22a OLL 5, nuovo)

### 2.7.1 Proposta (promemoria)

Art. 22a: «Fino all'approvazione da parte della SEFRI delle misure di accompagnamento stabilite nei piani di formazione dalle organizzazioni del mondo del lavoro, l'impiego di giovani per lavori pericolosi è disciplinato dal diritto previgente.»

<b>Disposizione transitoria: Sintesi dei pareri</b>	
<b>Favorevoli</b>	<b>Governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> CDPE, AG, BS, GL, LU, NW, OW, TI, ZH. <b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> holzindustrie schweiz, login, UPSC
<b>Contrari</b>	<b>Partiti:</b> PPD <b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> USI <b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> PharmaSuisse, USM, SWISSMEM
<b>Astenuti</b>	<b>Governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantionali:</b> AR, BL, FR, GE, GR, JU, NE, SG, SH (MB & VD), SO, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG <b>Partiti:</b> UDC <b>Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute:</b> agriss, ASIST, CFSL, Promozione Salute Svizzera, grmhst, SIC Svizzera, SUVA, USS, SGAH-SSHT, SGARM-SSMT, SwissErgo, USAM, SGIG, Travail.Suisse, suissepro <b>Organizzazioni del mondo del lavoro (oml):</b> AgriAliForm, AG LMT, asd, FLB, FRM, FRM-GRC, Forstunternehmer Schweiz, GastroSuisse, SVS, UPSA, ECO SWISS, infra, NVS, ASP, scienceindustries, SVBT, ASFL, SVTB, Organo ER, UTP, USIC, AES, USIE, VSLF, VTS, 2ruote Svizzera

### 2.7.2 Osservazioni e riserve concernenti la disposizione transitoria

#### **Governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantionali**

La disposizione transitoria proposta è approvata da 9 governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantionali.

- Osservazioni / riserve

BS auspica informazioni più precise sulle questioni di competenza e sulle responsabilità in caso di infortuni di giovani di età inferiore ai 16 anni.

GL propone di mantenere il diritto vigente in quanto il Cantone non può esaminare tutte le aziende entro un termine ragionevole.

ZH chiede che nella disposizione transitoria si preveda un termine entro cui le organizzazioni del mondo del lavoro devono stabilire misure di accompagnamento (nel quadro dell'esame quinquennale delle ordinanze in materia di formazione).

CDPE auspica un'attuazione rapida e semplice del nuovo diritto (Confederazione con SEFRI e SECO come responsabili).

AG, LU, NW e OW chiedono una rapida transizione dal vecchio al nuovo diritto e quindi un sostegno da parte della Confederazione e un ruolo attivo da parte della SEFRI (preparazione di processi e misure di sostegno).

Secondo TI, l'art. 22a OLL 5 (disposizioni transitorie) indica che «*fino all'approvazione da parte della SEFRI delle misure di accompagnamento stabilite nei piani di formazione delle organizzazioni del mondo del lavoro, l'impiego di giovani per lavori pericolosi è disciplinato dal diritto previgente*».

TI aggiunge che questa disposizione transitoria costituisce un serio problema perché esiste il rischio di un ulteriore rinvio nel tempo dell'applicazione delle nuove disposizioni: di uno o addirittura di più anni a dipendenza della sensibilità e della volontà di effettivamente modificare i piani di formazione.

## **Partiti**

PPD respinge la proposta.

Il fatto che vi sia una pressione affinché gli interessati siano incentivati anche ad attuare le misure previste sarebbe in linea di principio adeguato. Il partito respinge tuttavia una simile pressione. L'effetto di incentivazione previsto con il finanziamento supplementare di 5000 franchi e l'integrazione di misure supplementari nel ciclo abituale quinquennale dei piani e delle ordinanze di formazione sono considerati sufficienti.

Vi è inoltre un rischio elevato che le autorità realizzino i lavori previsti soltanto molto lentamente o che non li realizzino del tutto. La soppressione di questo articolo è quindi importante in quanto esso è in contraddizione con i veri obiettivi dell'iniziativa sul personale qualificato e con quelli richiesti dal PPD. Per tali motivi, l'articolo va quindi soppresso.

## **Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

- Contrari

USI respinge la disposizione transitoria.

Chiede un'entrata in vigore immediata dell'articolo 4 OLL 5 e un termine di attuazione per la definizione delle misure di accompagnamento e per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti fino alla prossima revisione ordinaria quinquennale della relativa ordinanza in materia di formazione.

## **Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**

holzindustries Schweiz, login e UPSC accolgono con favore la disposizione transitoria proposta.

- Osservazioni / riserve

Secondo holzbau schweiz i termini per le autorità non sono sufficientemente definiti.

R-Suisse teme un'incertezza del diritto.

SSIC teme una prassi attuativa eccessiva che porterebbe a una revisione completa di tutti i piani di formazione.

suissetec prevede imprecisioni o più esattamente due classi di persone in formazione per un lungo periodo. Per ovviare a tale problema andrebbero previsti termini adeguati per la procedura di elaborazione e di approvazione delle misure di accompagnamento.

- Contrari

3 organizzazioni del mondo del lavoro si dichiarano contrarie: PharmaSuisse, USM e SWISSMEM.

Come USI, SWISSMEM chiede un'entrata in vigore immediata dell'articolo 4 OLL 5 e un termine di attuazione per la definizione delle misure di accompagnamento e per il rilascio delle autorizzazioni per formare apprendisti fino alla prossima revisione ordinaria quinquennale della relativa ordinanza in materia di formazione.

USM fa notare che per 4–6 anni vi sarà il rischio di una disparità di trattamento nelle professioni. A suo parere le aziende si troveranno così in una situazione di incertezza del diritto, indipendentemente dalla loro volontà. Per non compromettere posti di formazione, questa situazione va assolutamente evitata.

## **2.8 Proposte di modifica e di aggiunta per la protezione dei giovani lavoratori**

### **Governi cantonali / Conferenze e associazioni intercantionali**

Se non si dovesse tener conto degli argomenti in materia di protezione dei lavoratori e dei giovani e l'età minima per i lavori pericolosi dovesse essere ridotta da 16 a 15 anni, il Consiglio di Stato del Canton BL chiede quanto segue:

1. panoramica delle professioni per cui sono previsti lavori pericolosi nel piano di formazione e che devono essere svolti anche da persone in formazione minorenni. Ciò implica una definizione precisa di tali lavori pericolosi affinché le aziende di tirocinio possano essere rese attente alle corrispondenti specificità (ad es. sotto forma di schede tecniche);
2. ampliamento del catalogo di misure di prevenzione da parte delle organizzazioni del mondo del lavoro con un'attenzione particolare ai rischi specifici ai quali sono esposti i giovani in formazione;
3. messa a disposizione di aiuti per l'esecuzione e di meccanismi di controllo efficaci per garantire che le misure di accompagnamento necessarie vengano anche osservate;
4. esame della questione concernente un'autorizzazione speciale da parte delle persone responsabili dell'educazione prima dell'impiego di giovani lavoratori per lavori pericolosi onde garantire una maggiore sensibilizzazione;
5. formazione specifica e generalizzata in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute per tutti i formatori attualmente attivi;
6. chiarimento della questione relativa alle responsabilità in caso di infortuni e dei processi nell'interazione delle varie autorità implicate;
7. monitoraggio preciso del numero di infortuni e valutazione della possibilità di riaumentare l'età minima nel caso in cui vi sia un netto incremento degli infortuni tra i giovani lavoratori in professioni pericolose.

LU scrive: «Nel rapporto esplicativo si menziona che l'età minima deve essere in tutti i casi di 15 anni per i lavori pericolosi. A tal riguardo la situazione risulta difficile soprattutto nel Canton Lucerna. Nel nostro Cantone si registra un numero crescente di domande / di autorizzazioni per iniziare il tirocinio prima dei 15 anni compiuti (2013: 50 autorizzazioni, 1° trimestre

2014: 52 autorizzazioni). Per questi giovani sarebbe impossibile iniziare un tirocinio anche con la modifica prevista dell'OLL 5 se già nelle prime settimane e mesi di formazione sono necessari lavori pericolosi per raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base. Per questi casi i piani di formazione dovrebbero essere modificati in modo che i lavori pericolosi debbano essere svolti soltanto dopo che le persone in formazione hanno compiuto almeno 15 anni. Un'altra soluzione possibile per simili casi sarebbe menzionare i lavori pericolosi nel capoverso 2 dell'articolo 9 dell'OLL 5.» Per quanto riguarda gli articoli 12 e 13 il Canton LU aggiunge: «(...) In questi articoli viene disciplinato il lavoro notturno e domenicale per i giovani di età superiore ai 16 anni. Se le disposizioni concernenti la formazione professionale di base prevedono ora una riduzione a 15 anni andrebbe pertanto esaminata anche la questione di una modifica degli articoli 12 e 13.»

TI scrive: «Attualmente, l'art. 4 cpv. 4 impone il divieto d'impiego di giovani per i lavori pericolosi con possibili eccezioni per i giovani in formazione, fino ai 18 anni compiuti (art. 4 OLL 5). In determinate professioni, come ad esempio quella di aiuto muratore e aiuto metalcostruttore la formazione professionale di base dura due anni. Ne consegue che in queste professioni i giovani terminano il loro tirocinio prima del compimento della maggiore età. I giovani che seguono le formazioni professionali citate possono beneficiare di deroghe per effettuare lavori pericolosi durante il loro tirocinio, sulla base dell'art. 4 cpv. 4 dell'OLL 5 e dell'art. 7 dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base. Dal momento in cui superano gli esami professionali e ottengono il Certificato federale professionale CFP, questi giovani non possono però più beneficiare delle succitate deroghe. Ne consegue che, in base all'art. 4 cpv. 1 dell'OLL 5, essi non possono svolgere lavori pericolosi, pur essendo qualificati come operai, in quanto nella maggior parte dei casi non hanno ancora compiuto i 18 anni.»

NE sottolinea che non è chiaro come devono essere trattate le professioni che non sottostanno alla legge federale sul lavoro (settore dell'agricoltura).

Secondo FR, GR, LU, NE, NW, OW, SH (MB) e VS bisognerebbe estendere la campagna di prevenzione della SUVA alle professioni che non rientrano nel suo campo di azione.

### **Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori / Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

CFSL formula proposte concernenti l'organizzazione del monitoraggio degli infortuni professionali degli apprendisti.

Travail.Suisse concorda con le misure complementari menzionate nel rapporto esplicativo per ridurre il numero di infortuni, come ad esempio:

- sensibilizzazione dei giovani sulla sicurezza e la salute sul lavoro,
- migliore formazione dei formatori.

Per contro, Travail.Suisse ritiene che nel rapporto esplicativo manchino indicazioni per l'applicazione concreta delle misure. Si aspetta istruzioni più concrete su come raggiungere questi obiettivi.

SUVA attira l'attenzione sulla necessità di procedere a una revisione dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2). La definizione di «lavori pericolosi» contenuta in tale ordinanza è lacunosa e obsoleta, soprattutto nei seguenti ambiti:

- protezione delle persone che lavorano isolate
- lavori meccanici con elevati rischi

- protezione della salute in caso di esposizione a sostanze nocive prodotte nel corso del processo di lavoro (ad es. vapori cancerogeni in caso di lavori di saldatura su metalli cromati)
- rischi fisici (lavori in atmosfere con un tenore di ossigeno ridotto, laser della classe 3B e 4, shock elettrico, ecc.)
- lavori nel settore infermieristico comportanti rischi psichici (ad es. cura di pazienti in fase terminale).

Per SGAH-SSHT l'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani andrebbe modificata e completata. Bisognerebbe pertanto prendere in considerazione la revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici (nuova etichettatura) e aggiungere pericoli particolari, come ad es. i posti di lavoro isolati, l'esposizione ai raggi non ionizzanti o a laser, per evitare una protezione lacunosa dei giovani lavoratori in determinati ambiti.

Secondo ECO SWISS con la revisione prevista sono stati modificati solo gli articoli 4, 21 e 22a. Per ragioni di coerenza e per aumentare la sicurezza sul lavoro vengono proposte le seguenti modifiche aggiuntive:

- art. 5 cpv.2: *i giovani dovrebbero poter essere impiegati per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè già dai 15 anni di età;*
- art.6: *i giovani dovrebbero poter lavorare nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo a partire dai 15 anni di età;*
- art. 12 cpv. 1: *tra le condizioni menzionate (ad es. necessità di raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base), dovrebbe essere possibile avere un'autorizzazione eccezionale del lavoro notturno a partire dai 15 anni di età;*
- art. 13 cpv. 1 e 2: *tra le condizioni menzionate (ad es. necessità di raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base), dovrebbe essere possibile avere un'autorizzazione eccezionale del lavoro domenicale dai 15 anni di età;*
- art. 17 cpv.1: *la disposizione sul lavoro straordinario menzionata dovrebbe essere valida a partire dai 15 anni di età invece che dai 16.*
- art. 19 cpv. 1: *i giovani che svolgono lavori pericolosi devono essere assolutamente controllati. La versione attuale non si spinge abbastanza lontano a tal riguardo.*

*ECO SWISS chiede pertanto la seguente modifica:*

*«Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani impiegati nella sua azienda siano sufficientemente e adeguatamente informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. Una volta assunti, il datore di lavoro deve consegnare e spiegare loro le relative prescrizioni e raccomandazioni e controllare regolarmente che siano attuate correttamente.»*

scienceindustries sostiene espressamente il parere di ECO SWISS e invita a tener conto delle modifiche proposte.

SwissErgo osserva che il monitoraggio previsto dalla CFSL dovrebbe riguardare, oltre alle cifre sugli infortuni per gli anni 2013-2018, anche criteri più definiti quali i problemi di salute legati al lavoro.

### **Organizzazioni del mondo del lavoro (oml)**

SVS chiede anche l'integrazione della professione di «assistente di studio veterinario» nell'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base (RS 822.115.4). Le deroghe dovrebbero poter essere concesse solo alle persone in formazione di età superiore ai 16 anni.

USM sottolinea inoltre la necessità di misure complementari nel settore degli infortuni non professionali. Considerata la propensione dei giovani al rischio, aspetto importante da prendere in considerazione, non devono essere solo i datori di lavoro a essere ritenuti responsa-

bili di cambiare tale situazione. Pertanto l'elaborazione e l'attuazione di misure complementare deve spettare agli organi specializzati.

### **3 Sintesi dei risultati**

#### Lavori pericolosi nella formazione professionale di base: riduzione dell'età minima da 16 a 15 anni, misure di accompagnamento, ricorso a MSSL (art. 4 cpv. 4 OLL 5)

La maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva è favorevole al progetto di revisione dell'articolo 4 capoverso 4, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'età minima. Tale modifica comporta dei vantaggi che garantiscono una buona transizione dalla scuola al mondo professionale. Tuttavia, con le misure di accompagnamento si chiede di concentrare maggiormente l'attenzione sugli ambiti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

Coloro che si oppongono al progetto temono che la riduzione dell'età minima comporti un aumento del numero di infortuni. A loro parere, inoltre, la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute sono sufficientemente prese in considerazione dalle attuali ordinanze in materia di formazione.

Per entrambe le parti, tuttavia, il ricorso a specialisti MSSL deve essere esaminato caso per caso.

#### Autorizzazioni per formare apprendisti, Cantoni (art. 4 cpv. 5 OLL 5, nuovo)

La maggioranza dei partecipanti non si è espressa in merito. Per contro, la maggioranza dei Cantoni approva questo nuovo capoverso, pur formulando in alcuni casi delle riserve per quanto riguarda:

- oneri supplementari per i Cantoni (contributi da concedere secondo gli art. 54 e 55 LFPr);
- risorse per l'esame delle autorizzazioni esistenti;
- ricorso agli ispettorati cantonali del lavoro;
- procedura distinta per il rilascio delle autorizzazioni.

Altri partecipanti respingono il progetto in quanto temono oneri amministrativi supplementari e il rischio di perdere posti di tirocinio.

#### Autorizzazioni eccezionali della SECO (art. 4 cpv. 6 OLL 5)

Soltanto pochi si sono pronunciati in merito ma hanno approvato la proposta.

#### Collaborazione SEFRI-SECO-SUVA (art. 21 cpv. 2 OLL 5)

La maggioranza delle parti interessate è favorevole all'esistenza di una collaborazione ottimizzata tra la SECO, la SEFRI e la SUVA. Alcuni suggeriscono di coinvolgere anche altri organismi competenti, altri sottolineano la necessità di ricorrere a specialisti nella valutazione delle misure di accompagnamento.

#### Disposizione transitoria (art. 22a OLL5, nuove)

Una parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva approva la disposizione transitoria a condizione che vi sia una transizione rapida e semplice.



## 4 Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

<b>Governi cantionali / Conferenze e associazioni intercantonali</b>	
Regierungsrat	AG
Departement Volks- und Landwirtschaft	AR
Erziehungsdirektion des Kantons Bern	BE
Regierungsrat (autorità cantonale preposta alla formazione professionale/autorità di esecuzione LL)	BL
Regierungsrat	BS
Conseil d'Etat	FR
Service administratif du Conseil d'Etat	GE
Arbeitsinspektorat & Höheres Schulwesen und Berufsbildung	GL
Die Regierung des Kantons Graubünden	GR
Le Gouvernement	JU
Gesundheits- und Sozialdepartement	LU
Le Conseil d'Etat	NE
Landammann und Regierungsrat	NW
Volkswirtschaftsdepartement	OW
Dienststelle Mittelschul- und Berufsbildung	SH (MB)
Volkswirtschaftsdepartement	SH (VD)
Die Regierung des Kantons St. Gallen	SG
Regierungsrat	SZ
Regierungsrat	SO
Departement für Inneres und Volkswirtschaft	TG
Il Consiglio di Stato	TI
Volkswirtschaftsdirektion	UR
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture	VS
Département de l'économie et du sport	VD
Regierungsrat	ZG

Regierungsrat	ZH
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione	CDPE
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro	AUSL

#### **Organizzazioni specializzate nella sicurezza sul lavoro e nella protezione della salute**

Fondazione Agri-Sicurezza Svizzera	agriss
Associazione svizzera delle infermiere/degli infermieri della salute sul lavoro	ASIST
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro	CFSL
Groupement romand de médecine, d'hygiène et de sécurité du travail	grmhst
Fondazione Promozione Salute Svizzera	Promozione Salute Svizzera
Società svizzera di igiene del lavoro	SGAH-SSHT
Società svizzera di medicina del lavoro	SGARM-SSMT
Studiengruppe für Gesundheitsschutz in Industrie, Dienstleistung und Gewerbe	SGIG
Associazione delle società specializzate nella sicurezza e nella protezione della salute sul lavoro	suissepro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	SUVA
Associazione Svizzera di Ergonomia	SwissErgo

#### **Organizzazioni dei lavoratori**

Società svizzera degli impiegati del commercio	SIC Svizzera
Travail.Suisse	Travail.Suisse
Unione sindacale svizzera	USS

#### **Organizzazioni dei datori di lavoro**

Economiesuisse	Economiesuisse
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
Unione svizzera degli imprenditori	USI

<b>Partiti</b>	
Partito popolare democratico	PPD
Unione democratica di centro	UDC

<b>Organizzazioni del mondo del lavoro</b>	
Associazione 2ruote Svizzera	2ruote Svizzera
Associazione delle aziende elettriche svizzere	AES
Arbeitsgemeinschaft Lebensmitteltechnologen	AG LMT
Organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm	AgriAliForm
Arbeitgeberverband der Schweizer Dentalbranche	asd
Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica	ASFL
Associazione svizzera del pneumatico	ASP
Associazione per la promozione della tutela dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute nelle imprese svizzere, organo responsabile della soluzione settoriale CFSL n. 43 (PMI che trattano prodotti chimici e biotecnologiche)	ECO SWISS
Fachverband Laborberufe	FLB
Forstunternehmer Schweiz	Forstunternehmer Schweiz
Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie ébénisterie et charpenterie	FRM
Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie ébénisterie et charpenterie, Groupe romand des charpentiers	FRM - GRC
GastroSuisse	GastroSuisse
Associazione svizzera costruttori in legno	holzbau schweiz
Industria del legno Svizzera	holzindustrie schweiz
Federazione Infra	infra
login formazione professionale SA	login
Natursteinverband Schweiz	NVS
Organo responsabile per la formazione professionale di elettricista per reti di distribuzione	Organo ER
Società svizzera dei farmacisti	pharmaSuisse
Associazione Recycling Ausbildung Schweiz	R-Suisse

Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech	scienceindustries
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori	SSIC
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione	suissetec
Schweizerischer Verband für die Berufsbildung in Tierpflege	SVBT
Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri	SVS
Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltung-sberufe	SVTB
Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera	SWISSMEM
Unione professionale svizzera dell'automobile	UPSA
Unione Professionale Svizzera della Carne	UPSC
Unione Svizzera dei Carrozzeri	USIC
Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti	USIE
Unione Svizzera del Metallo	USM
Unione dei trasporti pubblici	UTP
Verband der Schweizerischen Lack- e Farbenindustrie	VSLF
Verband Textilpflege Schweiz	VTS